

**ANCORAGGI E SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEI
LAVORI SU COPERTURA**

Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova

STEFANO GALIMBERTI

Settore Certificazione Dispositivi di Protezione Individuale
ITALCERT S.r.l. Organismo notificato n. 0426
Viale Sarca, 336 - 20126 Milano

UNI - Coordinatore del Gruppo di lavoro **U500201**
"Dispositivi di Protezione contro le cadute dall'alto"

Bologna, 23 ottobre 2014 - Sala Melodia



Evoluzione normativa

Valutazione della conformità

Il progetto U5002C120

Evoluzione normativa

Evoluzione normativa



Evoluzione normativa

UNI EN 795:2012
[EN 795:2012]

Ratificata dal CEN nel luglio 2012
Recepita dall'UNI nel dicembre 2012

Ha sostituito definitivamente la UNI EN 795:2002 [EN 795:1996 +A1:2000] e specifica i requisiti e metodi di prova per dispositivi di ancoraggio destinati all'uso da una sola persona contemporaneamente.
Principalmente:

- Descrive i dispositivi di ancoraggio destinati “ad essere rimossi dalla struttura”. Tali dispositivi devono poter essere rimossi dalla struttura senza demolizioni anche di minima entità (come la rimozione dello strato di isolamento).

Evoluzione normativa

Ratificata dal CEN nel gennaio 2013

Recepita dall'UNI nel marzo 2013

UNI CEN/TS 16415:2013
[CEN/TS 16415:2013]

Affianca la UNI EN 795:2012 e specifica i requisiti e metodi di prova aggiuntivi per dispositivi di ancoraggio destinati all'uso da parte di più persone contemporaneamente. Analogamente alla UNI EN 795:2012:

- Descrive i dispositivi di ancoraggio destinati “ad essere rimossi dalla struttura”. Tali dispositivi devono poter essere rimossi dalla struttura senza demolizioni anche di minima entità (come la rimozione dello strato di isolamento).

Evoluzione normativa

UNI EN 795:2012
[EN 795:2012]

UNI CEN/TS 16415:2013
[CEN/TS 16415:2013]

- Hanno escluso dal campo di applicazione tutti i dispositivi “non smontabili”, che sono rimasti senza una norma di riferimento.
- Hanno introdotto una forte ambiguità, poiché descrivono dispositivi destinati ad essere rimossi dalla struttura ma non dicono quando.

Evoluzione normativa


UNI EN 795:2012
[EN 795:2012]

UNI CEN/TS 16415:2013
[CEN/TS 16415:2013]

- La EN 795:2012 è stata elaborata sotto mandato della Commissione in vista dell'armonizzazione (mai arrivata) nell'ambito di applicazione della Direttiva 89/686/CEE.
- Al contrario, la EN 795:2012 riporta, nell'appendice, informazioni riconducibili inequivocabilmente ad una installazione permanente.

Evoluzione normativa

EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013 - Figura 2 - Esempi di sistemi di ancoraggio che **non sono coperti** da questa Norma Europea




- 1 anchor point
- 2 structure
- 3 permanent fixation (e.g. studded, screwed, riveted, welded, resin bonded)
- 4 structural anchor
- 5 concrete, insulation or other covering

Figure 2c

Valutazione della conformità

Valutazione della conformità



Valutazione della conformità

Applicazione della Direttiva 89/686/CEE inerente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

IL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO DPI:

- è portato in loco, installato e messo in opera dal lavoratore ed è rimosso dallo stesso al termine del lavoro (o a fine turno, se applicabile);
- è messo in opera facilmente, senza l'impiego di attrezzi speciali e, ove possibile, a mano (per esempio, applicando un dispositivo di ancoraggio a profili dedicati compatibili e incorporati nella struttura);
- è specificamente progettato dal fabbricante in tal senso.

Valutazione della conformità

**Applicazione della Direttiva 89/686/CEE inerente i
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**

IL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO DPI:

**E' RIMOSSO DALLA STRUTTURA
ALLA FINE DEL LAVORO IN QUOTA**

Valutazione della conformità

Applicazione (impropria) della Direttiva 89/686/CEE per i dispositivi destinati all'installazione permanente

- Prevalente applicazione dell'art. 1 comma 3.

“Viene considerato **parte integrante** di un DPI ogni sistema di collegamento **immesso sul mercato con il DPI** per raccordare quest'ultimo ad un **dispositivo esterno**, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al(ai) rischio(i)”.

Valutazione della conformità


Applicazione (impropria) della Direttiva 89/686/CEE
inerente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

IL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PERMANENTE:

NON E' IMMESSO SUL MERCATO CON IL DPI
(si trova già installato sulla struttura)

NON SI COLLEGA AD UN DISPOSITIVO ESTERNO
(ma E' il dispositivo esterno)

Valutazione della conformità



Valutazione della conformità

**Applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 inerente
i Prodotti da Costruzione (CPR)**

IL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO CPR:

È destinato ad essere incorporato permanentemente nelle opere di costruzione e concorre al soddisfacimento del requisito di base n. 4 di cui all'allegato 1

Valutazione della conformità

Applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 inerente
i Prodotti da Costruzione (CPR)

IL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO CPR:

**NON E' UN PRODOTTO STRUTTURALE
AI SENSI DEL DM 14/1/2008 (NTC)**

Valutazione della conformità



Valutazione della conformità

Applicazione della Direttiva 2001/95/CE inerente la Sicurezza Generale dei Prodotti (DGSP)

- **Art. 3 comma 1.**

“I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri”.

- **Art. 3 comma 3.**

“[omissis] **si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza** tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:”

Valutazione della conformità

Applicazione della Direttiva 2001/95/CE inerente la Sicurezza Generale dei Prodotti (DGSP)

- a) **norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti [omissis];**
- b) **norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;**
- c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
- d), e), f) [omissis]

Valutazione della conformità

Applicazione della Direttiva 2001/95/CE inerente la Sicurezza Generale dei Prodotti (DGSP)

- La Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti non prevede documentazione specifica a dimostrazione delle valutazioni del fabbricante.
- Il fabbricante dichiara la conformità dei propri dispositivi alle norme e/o specifiche tecniche utilizzate attraverso la marcatura, il manuale di istruzioni e dichiarazioni specifiche.

Valutazione della conformità

Applicazione della Direttiva 2001/95/CE inerente la Sicurezza Generale dei Prodotti (DGSP)

- Se un prodotto è dichiarato conforme ad una norma, per esempio attraverso la marcatura del riferimento della norma, allora **TUTTI** i requisiti della norma devono essere soddisfatti (non solo i requisiti di prestazione ma anche i requisiti progettuali, di marcatura e di istruzioni per l'uso).

Il progetto U5002C120



Il progetto U5002C120

Il Gruppo di lavoro **UNI U500201** ha approvato un progetto di norma dedicato ai dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente.

Progetto U5002C120 "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova"

Il progetto mira a colmare la lacuna normativa introdotta dalle EN 795:2013 e CEN/TS 16415:2013 sui dispositivi destinati a rimanere permanentemente sulle coperture.

Il progetto U5002C120

Progetto U5002C120 "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova"

- E' relativo a tutti i dispositivi destinati all'installazione permanente, siano essi smontabili oppure no.
- Incorpora i requisiti per uno oppure più utilizzatori.
- Mira a non creare pericolose barriere commerciali integrando il più possibile i metodi di prova descritti nelle EN 795:2012 e CEN/TS 16416:2013.

Il progetto U5002C120

Progetto U5002C120 "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova"

- Insieme con il progetto U5002B620 "Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione" e con la revisione della norma UNI 11158, mira a costituire uno strumento a disposizione delle Amministrazioni per l'unificazione delle disposizioni legislative locali.

Grazie per l'attenzione